



COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 28/11/2012 n. 39

OGGETTO:
Modifica al regolamento cimiteriale comunale

L'anno **Duemiladodici** il **Ventotto** del mese di **Novembre** alle ore **21.36**, convocato in Municipio nei modi e termini di legge, si è riunito per approvare la proposta in oggetto il Consiglio Comunale nelle persone di:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	PAESANI	MASSIMINO	SINDACO	Si
2	CARNEVALI	DANIELE	Cons. Anziano	Si
3	VACCARINI	MASSIMO	Consigliere	Si
4	BELELLI	MASSIMILIANO	Consigliere	Si
5	SCARPONI	ANDREA	Consigliere	Si
6	SCHIAVONI	LAURA	Consigliere	--
7	TURBANTI	SILVANO	Consigliere	Si
8	MASSACCESI	GIULIANO	Consigliere	Si
9	FILIPETTI	ANNAROSA	Consigliere	Si
10	MONTIRONI	SAURO	Consigliere	Si
11	PESARESI	ERNESTO	Consigliere	Si
12	GAMBI	ENNIO	Consigliere	Si
13	POETA	SIMONE	Consigliere	Si
14	SOPRANZETTI	DINO	Consigliere	Si
15	CARNEVALI	MONICA	Consigliere	--
16	GALASSI	MICHELE	Consigliere	Si
17	MARCHEGIANI	ROSARIO	Consigliere	--
18	MAINARDI	SANTE	Ass. Esterno	Si
19	LOMBARDI	PATRIZIA	Ass. Esterno	Si
20	BEGHIN	ALESSANDRA	Ass. Esterno	Si
Presenti N. 17		Assenti N. 3		

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI POLVERIGI: N. 17

Presidente è il sig.: **MASSIMINO PAESANI** nella sua qualita' di **SINDACO**

Assiste il Segretario Comunale : Dr. **FABIO GIANANTONI**

CODICE STATISTICO - 038



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ad oggetto: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- la L. 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la L. R. 1 febbraio 2005, n. 3 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
- la L. R. 10 agosto 1998 n. 33;

Visto il vigente regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/1997, e successive modifiche;

Ritenuto opportuno introdurre dopo l'art. 15 "Introduzione di cassette con resti mortali e di urne con ceneri in nicchie occupate da feretri", il seguente:

"ART. 15 bis
CREMAZIONE (art. 6 L. R. 3/2005)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per le violazioni delle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. 3/2005, si applicano le sanzioni previste all'art. 12 "Sanzioni amministrative", commi 1 e 2, della stessa.

2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, è eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario e avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001 (*unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti*).

3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari. In quest'ultimo caso:

- l'affidatario delle ceneri se cambia residenza rimanendo nello stesso Comune, si fa rilasciare un semplice decreto di trasporto ex Artt. 23 e seguenti DPR 285/1990, rimanendo valida la prima autorizzazione alla conservazione delle ceneri;
- l'affidatario delle ceneri se cambia Comune di residenza richiederà al nuovo Comune di residenza un'autorizzazione alla conservazione delle ceneri, sulla base della quale presenterà richiesta per ottenere un'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria presso il nuovo domicilio.

4. L'affidatario, comunque, dinanzi al Comune, quale titolare ultimo e istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1934 e art. 51 D.P.R. 285/90 contrae i seguenti obblighi:



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

- a) Permettere l'accesso ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
- b) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale preposto;
- c) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
- d) Se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata;
- e) Comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento deve essere conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.";

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di approvare il testo dell'art. 15 bis in premessa riportato modificando, mediante inserimento dello stesso dopo l'art. 15, il regolamento in oggetto indicato.

Altresì con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

1. Modifica Regolamento Cimiteriale Comunale



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

SINDACO

Apposta ti dico che bisogna correre sempre dietro a nuove esigenze. Adesso la prima modifica l'abbiamo fatta in Consiglio, quella del mettere le ceneri dove già c'è un morto. Si potevano mettere le ceneri all'interno di un congiunto, non c'era nessun problema. Adesso viene fuori pure che qualcuno vuole metterle in casa o sennò l'Amministrazione deve pensare in futuro a costruire dei piccoli spazi, questi non li abbiamo.

ASS. LOMBARDI

Nel frattempo abbiamo pensato a una modifica a tutto tondo, non ha senso tornare ogni anno a far modificare due righe, la legge c'è, facciamola nostra e sarà nostro compito attuare quanto necessario. Le richieste che sono state fatte sono state più di conservare le ceneri presso la propria abitazione e questo proprio non era consentito e invece con questo articolo noi diamo la possibilità di farlo. È una cosa che può essere fatta adesso. Per quanto riguarda la custodia presso il cimitero è ovvio che ci dovremo noi attivare, però nello stesso tempo, come diceva prima il Sindaco, con l'art. 15 che avevamo modificato due anni fa consentiamo la ricongiunzione delle ceneri presso la salma.

CONS. SOPRANZETTI

Siccome sta diventando anche un problema economico questo, oltre a una variazione di stile di vita, se uno da domani decidesse per qualsiasi cosa di depositare le sue ceneri presso il cimitero comunale siamo sprovvisti di spazi.

SINDACO

È vero, noi non abbiamo la predisposizione, però se intanto chi magari lo fa lo mette nel congiunto perché poi costerebbe anche metterlo in un altro loculo, perché il loculo lo deve pagare chi lo utilizza.

CONS. ...

Non è detto che uno debba utilizzare un loculo vero e proprio, ci sono degli spazi specifici per depositare le ceneri che non siano presso un loculo.

SINDACO

Ma deve essere sempre una cosa sigillata, una cosa chiusa se le tieni in un loculo. Devono essere loculi fatti a misura.

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 28/11/2012 n. 39

pag. 5



COMUNE DI POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

CONS. ...

Probabilmente ha un prezzo ridotto di acquisto dello spazio comunale.

SINDACO

Se si deve fare dobbiamo fare un progetto e tenerne conto. In questo momento vengono fuori queste cose d'improvviso, sono stati fatti loculi nuovi che non è tanto lì e nemmeno lì si era pensato di creare dei piccoli spazi che potevano servire per queste cose. Man mano che viene vedremo come è possibile, al limite anche dei loculi di quelli vecchi che possono essere utilizzati, quelli lungo la mura destra e sinistra. È un problema che viene fuori e questo andrà affrontato, tanto il mondo corre molto, sono tutte novità, sono cose che è difficile stargli dietro. È una cosa che comincia a diventare anche un discorso finanziario. L'altra sera facevano vedere che per portar via i morti dalla ferrovia facevano a cagnara per chi li caricava, chi prendeva perché era un business pure questo. È una cosa brutta parlare di queste cose, però i servizi andranno visti anche nell'ottica di una crescita diversa, culturale anche dell'utilizzo della salma. È il pensiero che ognuno di noi ha. Se non ci sono altre richieste, facciamo la votazione.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:


ASTENUTI:



COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
f.to FABIO GIANANTONI



Il Sindaco
f.to MASSIMINO PAESANI


PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d'Ufficio,
Visto lo Statuto comunale,
Visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
Visto l'art. 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ed all'albo pretorio del Comune medesimo (rep. n.).

Data 21/12/2012



f.to **Il Responsabile delle Pubblicazioni**

Visti gli atti d'Ufficio,

si attesta

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi dal _____ al _____, ed inoltre


si attesta

che la medesima deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 21/12/2012


f.to **Il Responsabile delle Pubblicazioni**



Il Segretario Comunale
f.to FABIO GIANANTONI

È copia conforme all'originale.

Data



Il Responsabile del Procedimento